

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2026, n. 1024

Approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii. per il rafforzamento della cooper. istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica tra Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e AdB DAM, finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera nel territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dall'Assessore con deleghe alle Infrastrutture e alla Mobilità, avv. Raffaele Piemontese;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **DI ESPRIMERE INDIRIZZO** affinché le attività connesse alla programmazione e progettazione degli interventi di rilevanza strategica sul territorio regionale siano sviluppate nell'ambito di una stabile cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica, specificamente finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera e che tali attività siano svolte in forma coordinata e sinergica, assicurando una visione organica e integrata del fenomeno mediante azioni a scala di bacino, idonee a superare la frammentazione gestionale a livello locale, nell'ottica del perseguimento di obiettivi di interesse comune, dell'ottimizzazione dell'azione amministrativa e nella piena compatibilità e armonizzazione degli interventi con gli strumenti di pianificazione distrettuale vigenti e in corso di aggiornamento.
2. **DI APPROVARE** lo Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 legge 241/90 e ss.mm.ii. per il rafforzamento della cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica tra Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera nel territorio regionale, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. **DI DARE MANDATO** al Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 della L. n.241/90, apportando le eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione, nonché di provvedere agli eventuali ulteriori adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento.
4. **DI NOTIFICARE**, a cura della struttura proponente, il presente atto alle parti interessate.
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 18/2023 e sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dello Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii. per il rafforzamento della cooper. istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica tra Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e AdB DAM, finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera nel territorio regionale.

PREMESSO che:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" stabilisce disposizioni volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione;
- l'art. 63 D. Lgs. 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituisce, al comma 1, in ciascun Distretto Idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, Ente Pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale è l'Autorità preposta alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale in riferimento agli articoli 53, 54 e 65;
- il Titolo VII della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17 ai sensi dell'articolo 24, comma 1, stabilisce funzioni e compiti della Regione in materia di difesa del suolo, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali e, ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino, attribuisce alla competenza regionale le funzioni di pianificazione e programmazione;
- il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 del D.L. n. 195/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, esercita le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico, indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
- con DPCM del 27 settembre 2021 "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico" viene attuata la norma sulla programmazione nazionale, stabilendo le priorità per gli interventi di difesa del suolo e nel relativo Allegato 1 sono riportate le modalità di presentazione delle proposte progettuali e il relativo procedimento di valutazione delle richieste di finanziamenti degli interventi;

- le procedure previste dal suddetto DPCM rafforzano il ruolo delle attività di governance del settore che la Regione è chiamata a garantire attraverso l'armonizzazione delle esigenze espresse dai territori in materia di difesa del suolo;

CONSIDERATO che:

- Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sono Amministrazioni Pubbliche cui l'ordinamento affida il compito di perseguire interessi pubblici convergenti, attribuendo competenze differenziate per ambito e prospettiva, il cui esercizio coordinato e congiunto consente di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa oggetto del presente Accordo;
- In rafforzamento delle sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi risultano fruibili da ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Amministrazione;
- la Regione esercita le proprie funzioni in materia di difesa del suolo con funzioni di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 112/1998, rientrano nella competenza regionale; come disciplinato dalla D.G.R. n. 1289/2021, la Regione contribuisce alla programmazione degli interventi strutturali per la salvaguardia del territorio regionale in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico;
- la Regione Puglia, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, assicura la celere realizzazione degli interventi finalizzati al contrasto del dissesto idrogeologico e si impegna a prevenire e fronteggiare, mediante l'attuazione di interventi urgenti e indifferibili, le situazioni di rischio connesse a fenomeni di dissesto, in particolare nelle aree urbane del territorio regionale, la cui fragilità si manifesta soprattutto in occasione di eventi meteorici intensi e localizzati, con rilevanti impatti;
- l'Autorità di Bacino ha tra i propri compiti istituzionali la difesa, la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, la tutela della fascia costiera e il risanamento del litorale, in riferimento agli artt. 53, 54 e 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., oltre che la mitigazione delle criticità connesse al trasporto solido, alla subsidenza e alla desertificazione;
- il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia contrasto dissesto idrogeologico è investito di specifiche funzioni, tra cui l'attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, la gestione delle procedure per la realizzazione dei lavori, anche in deroga alle disposizioni ordinarie nei casi previsti dalla legge, accelerando i cantieri e vigilando sul cronoprogramma;
- le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di difesa del suolo sono finalizzate

a garantire la celerità delle procedure amministrative e l'efficacia delle azioni intraprese, in coerenza con gli obiettivi strategici della Regione Puglia e con l'esigenza di contrastare il dissesto idrogeologico, in particolare nelle aree maggiormente vulnerabili;

- il cambiamento climatico, causato sostanzialmente da un aumento delle temperature medie nell'ultimo secolo, sia a livello globale che nel nostro Paese, sta determinando significative variazioni del ciclo idrologico, che incidono in maniera rilevante sugli scenari di rischio da frana ed alluvioni, amplificando generalmente le già gravose condizioni di rischio della popolazione e dell'intero sistema antropico;
- la strategia per la mitigazione del rischio idrogeologico prevede una serie di azioni sinergiche che, basandosi su un'approfondita conoscenza del territorio e dei fenomeni che lo caratterizzano, consenta di costruire un efficace modello di governance multilivello per le tematiche ambientali, con l'obiettivo di favorire una corretta ed efficace allocazione delle risorse e facilitare, così, l'assorbimento e l'impatto degli investimenti sostenuti, tanto in termini di interventi strutturali che di azioni non strutturali;

RICHIAMATO:

- l'art.15 della Legge n.241/90, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- in particolare il comma 1 del suddetto articolo 10 del citato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, che dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;
- l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, che stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più Amministrazioni Pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto).

Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;

- il Decreto Commissariale n. 346 del 06.05.2025 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 e ss.mm.ii., il prof. ing. Gennaro Ranieri, è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e alla gestione della relativa contabilità speciale.

VISTO:

- Il decreto-legge n. 77/2021 convertito con L. n. 108 del 29/7/2021 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.", all'art. 36-ter "Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico" ha disposto che:
 - I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, come denominati dall'art. 36 ter della succitata L. 108/2021, "esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
 - Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico, a qualunque titolo finanziati nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR, costituiscono opere di preminente interesse nazionale;
 - I Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale indirizzando le strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo ed autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico [...].

CONSIDERATO altresì che:

- è interesse comune delle Amministrazioni Statali, degli Enti Locali e delle Istituzioni qualificare e concretizzare il processo di sviluppo territoriale, attraverso strategie politiche di gestione del territorio e attraverso una stretta collaborazione tecnica, finalizzata ad assicurare una coordinata e funzionale programmazione delle attività relative alla tutela e salvaguardia del sistema fisico-ambientale, economico e culturale del territorio del distretto;
- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nel presente Accordo, sussiste un conclamato interesse pubblico comune, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, tra Regione, CDG contrasto dissesto idrogeologico e Autorità di Bacino che regge l'attuazione della collaborazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- l'organizzazione del CDG contrasto dissesto idrogeologico si avvale, nell'ambito delle

prerogative riconosciute dalla normativa vigente, di accordi di collaborazione finalizzati al rafforzamento della propria struttura operativa, anche mediante l'integrazione di professionalità specialistiche nei gruppi di lavoro;

- i numerosi interventi gestiti dal CDG contrasto dissesto idrogeologico risultano distribuiti sull'intero territorio della Regione Puglia, rendendo necessario un coordinamento tecnico-amministrativo strutturato e continuativo;
- la Regione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di programmazione e pianificazione di interventi strategici di rilevanza nazionale sul territorio regionale, intende assicurare una più celere conclusione del percorso tracciato dal DPCM 27/09/2021, nonché della efficace e tempestiva realizzazione delle opere e delle azioni previste nei programmi di investimento per il contrasto al dissesto idrogeologico;
- è interesse delle Parti collaborare nelle attività pre-istruttorie delle proposte progettuali da esaminare, ai sensi del DPCM 27/09/2021, e successivamente da implementare sulla piattaforma ReNDiS-web, con il fine di agevolare le fasi del procedimento di integrazione nella ridetta piattaforma.

DATO ATTO che:

- L'Autorità di Bacino, il Commissario di Governo e la Regione Puglia condividono l'obiettivo di assicurare la piena, efficace e coordinata attuazione degli interventi strategici sul territorio regionale, attraverso un'azione sinergica finalizzata a:
 - promuovere forme stabili di cooperazione finalizzate all'integrazione, alla condivisione e alla valorizzazione del patrimonio conoscitivo disponibile, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di percorsi e progetti di comune interesse;
 - definire, con modalità condivise, misure strutturali e non strutturali volte alla mitigazione e alla gestione dei rischi connessi a fenomeni di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera, cui risultano esposti beni strategici e beni di particolare rilevanza ricadenti nel territorio della Regione Puglia;
 - favorire la semplificazione amministrativa dei procedimenti, nonché la condivisione di criteri, standard e metodologie per la valutazione della compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione distrettuale vigenti;
 - assicurare, nell'ambito della collaborazione tra le Parti, il supporto tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico dell'Autorità di Bacino DAM, in favore della Regione Puglia e del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, ai fini della programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di competenza;
 - promuovere e sviluppare iniziative e progetti sperimentali, anche in materia di educazione ambientale, da realizzarsi in collaborazione tra le Parti, con riguardo ai temi della prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi connessi a fenomeni di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera.

- sussiste l'interesse comune alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi di rilevanza strategica nel territorio regionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico garantendo una visione globale del fenomeno, con interventi a scala di bacino che consentano di superare la gestione frammentata a livello locale;
- lo strumento dell'Accordo previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 si conferma quale strumento operativo per la governance integrata e l'efficienza amministrativa;
- l'orientamento, più volte espresso dall'ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. n. 241/1990, evidenzia che:
 - lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
 - i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l'accordo non può essere strumentale all'elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici;
- è possibile stipulare tra la Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., un Accordo di collaborazione tra Enti (il cui schema è riportato in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale), per il rafforzamento della cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica finalizzato alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera nel territorio regionale.
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si impegna a fornire al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, nonché alla Regione Puglia per quanto di rispettiva competenza, l'attività di supporto e assistenza di cui ai commi precedenti, resa nell'ambito delle proprie competenze, secondo le modalità individuate dalla medesima Autorità nell'esercizio della propria autonomia amministrativa e organizzativa.
- Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia contrasto dissesto idrogeologico provvede al rimborso, in favore dell'Autorità di Bacino DAM, delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e rendicontate, riferite alle attività svolte in attuazione del presente Accordo, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta corredata dalla quantificazione analitica degli oneri, nei limiti di quanto stabilito preventivamente;

- la Regione Puglia non assume alcun obbligo di contribuzione, né spesa, né di verifica e controllo rispetto ai suddetti pagamenti di rimborso;
- le attività oggetto dell'Accordo saranno realizzate, a partire dalla data di sottoscrizione, secondo la disciplina dettagliata nel ridetto schema di accordo allegato al presente atto nonché secondo le tempistiche concordate tra le Parti, tenendo conto dei tempi procedurali e tecnici progettuali;
- l'Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale e potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti, anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate o proseguire attività di interesse comune.
- ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli Accordi tra pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale o firma elettronica qualificata, i cui requisiti e validità giuridica sono disciplinati dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

VISTA la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;

Alla luce delle risultanze istruttorie si ritiene di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, riportato in allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di rafforzare il coordinamento inter-istituzionale relativo alle attività connesse alla pianificazione e progettazione degli interventi di rilevanza strategica sul territorio regionale sviluppate nell'ambito di una stabile cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica specificamente finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera tra la Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. a), d) ed e) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. **DI ESPRIMERE INDIRIZZO** affinché le attività connesse alla programmazione e progettazione degli interventi di rilevanza strategica sul territorio regionale siano sviluppate nell'ambito di una stabile cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica, specificamente finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera e che tali attività siano svolte in forma coordinata e sinergica, assicurando una visione organica e integrata del fenomeno mediante azioni a scala di bacino, idonee a superare la frammentazione gestionale a livello locale, nell'ottica del perseguimento di obiettivi di interesse comune, dell'ottimizzazione dell'azione amministrativa e nella piena compatibilità e armonizzazione degli interventi con gli strumenti di pianificazione distrettuale vigenti e in corso di aggiornamento.
2. **DI APPROVARE** lo Schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 legge 241/90 e ss.mm.ii. per il rafforzamento della cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica tra Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera nel territorio regionale, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. **DI DARE MANDATO** al Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 della L. n.241/90, apportando le eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione, nonché di provvedere agli eventuali ulteriori adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. **DI NOTIFICARE**, a cura della struttura proponente, il presente atto alle parti interessate.

5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 18/2023 e sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

La responsabile E.Q. "Pianificazione e programmazione di interventi di difesa del suolo"
ing. Monica Gai

 MONICA GAI
20.07.2026
12:01:22
GMT+02:00

Il dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
ing. Antonio V. Scarano

ANTONIO VALENTINO
SCARANO
20.07.2026 12:08:09
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il direttore del Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture
dott. Angelosante Albanese

 ANGELOSANTE
ALBANESE

L'Assessore con deleghe alle Infrastrutture e alla Mobilità, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'assessore
avv. Raffaele Piemontese

 RAFFAELE
PIEMONTESE
21.07.2026
10:14:00
GMT+02:00



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*

ANTONIO VALENTINO
SCARANO
20.07.2026 12:08:10
GMT+02:00



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

Allegato A alla proposta di DGR Codice CIFRA: RIS/DEL/2026/00005

(SCHEMA di) ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

per il rafforzamento della cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica tra Regione Puglia, Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, finalizzata alla mitigazione e gestione dei rischi di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera nel territorio regionale.

TRA

Regione Puglia (C.F. 80017210727), di seguito "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n.33, qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso _____;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, di seguito denominata "Autorità di Bacino DAM", con sede legale in Viale Lincoln, fabbricato a4 area Saint Gobain - 81100 Caserta (CE) - C.F. 93109350616, nella persona del Segretario Generale Dott.ssa Vera Corbelli, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede Campania/Caserta dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale,

E

Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia, di seguito denominato "CDG contrasto dissesto idrogeologico", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93394550722), qui rappresentato da _____

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*", in coerenza con la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più Amministrazioni Pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, e recepisce, nella Parte Terza, le disposizioni della direttiva 2000/60/CE;
- la Parte terza del D. Lgs. n.152/06 stabilisce disposizioni che sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, disciplina la valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 ha dato attuazione alla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni;
- l'art. 63 D. Lgs. 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituisce, al comma 1, in ciascun Distretto Idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, Ente Pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- l'Autorità di Bacino è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale è l'Autorità preposta alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale in riferimento agli articoli 53, 54 e 65;
- l'art. 64 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), stabilisce che il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", all'articolo 51 ha introdotto nuove disposizioni in materia di Autorità di bacino, sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

- il decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", in attuazione degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha disciplinato l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, emanato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016", ha reso operativa l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, completando il processo di riforma delle Autorità di bacino;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha in corso di attuazione, capitalizzando quanto prodotto dalle sopresse Autorità di Bacino di cui alle ex Legge 183/89, il percorso di pianificazione e programmazione a livello di distretto per il Governo e la Gestione delle Risorse Acqua, Suolo e Sistema Ambientale e Territoriale connesso, fondato sul corretto uso del territorio nonché sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- gli Indirizzi per l'individuazione di priorità e obiettivi strategici dell'Autorità di Bacino, annualità 2024 e triennio 2024-2026 di cui all'art. 4 del Regolamento generale di Amministrazione e Contabilità, sono stati delineati nella delibera n. 3 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) del 25 luglio 2023, che prevede anche, all'articolo 1 rubricato "Individuazione delle priorità di azione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale", lettera b), di: Assicurare il consolidamento delle sinergie tra le istituzioni di tutti i livelli con competenze sulla difesa del suolo e delle acque, soprattutto laddove monitoraggio, programmazione e realizzazione degli interventi coinvolgano più soggetti istituzionali;
- l'Autorità di Bacino, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge anche il ruolo di Soggetto Attuatore per la realizzazione di interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico e gestione delle risorse idriche per i quali intende promuovere ogni azione volta a migliorare la qualità e ad accelerare la realizzazione degli interventi stessi;
- il Piano di Gestione Acque, I ciclo (2009-2014) è stato adottato con Delibera CIP del 24/02/2010, approvato con DPCM del 10/04/2013; il II ciclo (2015-2021) è stato adottato con Delibera CIP del 03/03/2016, approvato con DPCM del 27/10/2016; il III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque, è stato adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, approvato con DPCM



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia*
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

del 07.06.2023 (GU n.214 del 13-9-2023). Attualmente le attività predisposte per l'aggiornamento del PGA III Ciclo (Calendario, programma di misure consultive art. 68, co. 7, lett. a, D. Lgs. 152/2006) sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024. Contestualmente, è stato avviato l'iter per il IV ciclo (2027/2033) per il quale, in base al programma tecnico definito che si sviluppa su un biennio, è stato dato avvio al percorso di partecipazione pubblica e presentazione dell'intero programma, attualmente in corso di attuazione. Inoltre – ai fini dell'aggiornamento del PGA - la CIP, nella seduta del 18.12.2025, ha preso atto della Valutazione Globale Provvisoria (art.66, comma 7, D. Lgs. 152/2006) e degli adempimenti di cui all'art. 5 della direttiva 2000/60/CE "riesame e aggiornamento Report ex art.5;

- il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, I ciclo (2010-2015) è stato adottato con Delibera n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 ed approvato con DPCM del 27/10/2016; il II ciclo, adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2021, è stato approvato con DPCM del 1 dicembre 2022 (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2023). Attualmente le attività predisposte per il III Ciclo del PGRA (calendario, valutazione preliminare del rischio alluvioni art. 4, D. Lgs. 49/2010), sono state valutate favorevolmente dalla Conferenza Operativa nella seduta del 12/12/2024 e la Conferenza Istituzionale Permanente ne ha preso atto nella seduta del 19/12/2024. Contestualmente, è stato avviato l'iter per il III ciclo (2022/2027) per il quale, in base al programma tecnico definito che si sviluppa su un biennio, è stato dato avvio al percorso di partecipazione pubblica e presentazione dell'intero programma, attualmente in corso di attuazione. Inoltre - ai fini dell'aggiornamento del PGRA - la CIP, nella seduta del 18.12.2025, ha preso atto della Valutazione Globale Provvisoria (art.66, comma 7, D. Lgs. 152/2006) e degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE "riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni";
- ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 152/06 la Regione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione;
- il Titolo VII della Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17 ai sensi dell'articolo 24, comma 1, stabilisce funzioni e compiti della Regione in materia di difesa del suolo, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali e, ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino, attribuisce alla competenza regionale le funzioni di pianificazione e programmazione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016 "Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", è diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, rendendo le stesse immediatamente cantierabili;
- il CDG contrasto dissesto idrogeologico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 del D.L. n.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

195/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26, esercita le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico;

- l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale...(omissis)", e in particolare il comma 1, il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali" e il comma 2-ter, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione con i medesimi poteri e le deleghe previste per il commissario.";
- con DPCM del 27 settembre 2021 "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico" viene attuata la norma sulla programmazione nazionale, stabilendo le priorità per gli interventi di difesa del suolo e nel relativo Allegato 1 sono riportate le modalità di presentazione delle proposte progettuali e il relativo procedimento di valutazione delle richieste di finanziamenti degli interventi;
- le procedure previste dal suddetto DPCM rafforzano il ruolo delle attività di governance del settore che la Regione è chiamata a garantire attraverso l'armonizzazione delle esigenze espresse dai territori in materia di difesa del suolo;
- per ogni richiesta di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico occorre un'attività preistruttoria, da parte della Regione Puglia, tesa a fornire i dati e le informazioni tecniche ed amministrative necessarie per le successive fasi di valutazione dell'intervento proposto. Le richieste di finanziamento pertanto devono essere inserite nel database on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo - ISPRA). Una volta avvenuto il corretto inserimento delle informazioni, nonché dei file relativi agli elaborati tecnici della cd. «documentazione minima» necessari per le successive valutazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, la Regione certifica quanto inserito attraverso l'atto della validazione;
- la Regione Puglia ha elaborato le linee guida per la predisposizione della documentazione minima, approvate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1255 del 11.09.2023;
- la Regione Puglia, Sezione difesa del Suolo e Rischio Sismico ha già in essere un accordo di



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia*
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 con il CDG contrasto dissesto idrogeologico sottoscritto in data 27.11.2025, finalizzato a garantire una sinergia istituzionale nell'attuazione di interventi di rilevanza strategica nel territorio regionale. Con tale accordo, la Regione Puglia si impegna a fornire al CDG contrasto dissesto idrogeologico la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa, consentendo a quest'ultimo di avvalersi dei tecnici delle suddette Sezioni per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

CONSIDERATO CHE:

- i soggetti in premessa sono Amministrazioni Pubbliche cui l'ordinamento affida il compito di perseguire interessi pubblici convergenti, attribuendo competenze differenziate per ambito e prospettiva, il cui esercizio coordinato e congiunto consente di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa oggetto del presente Accordo;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti in premessa in quanto permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi risultano fruibili da ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Amministrazione;
- la Regione esercita le proprie attribuzioni in materia di difesa del suolo con funzioni di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 112/1998, rientrano nella competenza regionale; come disciplinato dalla D.G.R. n. 1289/2021, la Regione contribuisce alla programmazione degli interventi strutturali per la salvaguardia del territorio regionale in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico;
- la Regione Puglia ha tra i propri compiti istituzionali la celere realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del contrasto al dissesto idrogeologico e si impegna, altresì, a prevenire e fronteggiare, mediante l'attuazione di interventi urgenti e indifferibili, le situazioni di rischio connesse a fenomeni di dissesto, specialmente nelle aree urbane del territorio regionale la cui fragilità si rende manifesta soprattutto in occasione di precipitazioni atmosferiche intense e localizzate con gravi impatti;
- l'Autorità di Bacino ha tra i propri compiti istituzionali la difesa, la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, la tutela della fascia costiera e il risanamento del litorale, in riferimento agli artt. 53, 54 e 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., oltre che la mitigazione delle criticità connesse al trasporto solido, alla subsidenza e alla desertificazione;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia*
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

- l'Autorità di Bacino, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali provvede all'elaborazione del Piano di Bacino Distrettuale e i relativi stralci, tra cui il Piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, e il Piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE, nonché dei programmi di intervento;
- l'Autorità di Bacino ai sensi del comma 10, lett. b), dell'articolo 63 del D. Lgs. 152/2006 esprime parere sulla coerenza con gli obiettivi del piano di bacino dei piani e programmi dell'unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- le attività di pianificazione e programmazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale si basano su un complesso ed integrato sistema di conoscenze delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrologiche, geotecniche, idrauliche, biologiche, agro-forestali e pedologiche, territoriali, ambientali, culturali e socio-economiche del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, in costante aggiornamento;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in virtù di quanto disposto dall'art. 68, c. 4ter del D. Lgs. 152/06, aggiorna costantemente la zonazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico sulla base di approfondimenti del quadro conoscitivo, nuovi eventi di dissesto idrogeologico e realizzazione di interventi;
- allo scopo di dare seguito all'attuazione di una sostenibile "Governance territoriale" delle aree del Mezzogiorno, attraverso i percorsi di pianificazione e programmazione ad oggi realizzati o in corso di realizzazione, la Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha posto in essere una "azione unitaria e condivisa di sistema", con tutti gli Enti preposti, coinvolgendo anche Strutture Scientifiche di eccellenza afferenti al territorio distrettuale;
- la pianificazione di bacino e di distretto, ad oggi sviluppata dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, d'intesa con gli Enti territorialmente competenti, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di Distretto Idrografico attraverso gli strumenti ad oggi elaborati e vigenti ed alle attività in corso per l'aggiornamento ed integrazione di quest'ultimi ed elaborazioni di strumenti ex novo;
- qualsiasi azione o intervento, finalizzato ad obiettivi di difesa, conservazione, tutela della risorsa idrica e risorsa suolo, uso delle risorse naturali, tutela dell'ambiente, deve essere preventivamente verificato sul piano tecnico e della coerenza con i piani redatti a cura delle Autorità di Bacino Distrettuali;
- nell'esercizio di propria competenza l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è chiamata frequentemente ad esprimere il proprio parere di compatibilità idrogeologica con la



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

pianificazione di bacino nell'ambito di procedimenti concessori o autorizzativi posti in essere da altre amministrazioni Pubbliche, configurandosi di fatto come un atto endoprocedimentale;

- l'Autorità di Bacino in conformità alle disposizioni del DPCM del 27 settembre 2021 e ai contenuti dell'allegato 1, valuta la coerenza degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che la Regione propone e carica sul data base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo), con riferimento agli strumenti di pianificazione vigenti e valuta la coerenza dei dati relativi ai criteri di classificazione oltre che esprimersi nelle conferenze di servizi che vengono avviate nelle fasi successive di progettazione;
- Il CDG contrasto dissesto idrogeologico è investito di specifiche funzioni, tra cui l'attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, la gestione delle procedure per la realizzazione dei lavori, anche in deroga alle disposizioni ordinarie nei casi previsti dalla legge, accelerando i cantieri e vigilando sul cronoprogramma;
- è interesse comune delle Amministrazioni Statali, degli Enti Locali e delle Istituzioni qualificare e concretizzare il processo di sviluppo territoriale, attraverso strategie politiche di gestione del territorio e attraverso una stretta collaborazione tecnica, finalizzata ad assicurare una coordinata e funzionale programmazione delle attività relative alla tutela e salvaguardia del sistema fisico-ambientale, economico e culturale del territorio del distretto;
- alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nel presente Accordo, sussiste un conclamato interesse pubblico comune, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, tra Regione, CDG contrasto dissesto idrogeologico e Autorità di Bacino che regge l'attuazione della collaborazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;
- l'organizzazione del CDG contrasto dissesto idrogeologico si avvale, nell'ambito delle prerogative riconosciute dalla normativa vigente, di accordi di collaborazione finalizzati al rafforzamento della propria struttura operativa, anche mediante l'integrazione di professionalità specialistiche nei gruppi di lavoro;
- i numerosi interventi gestiti dal CDG contrasto dissesto idrogeologico risultano distribuiti sull'intero territorio della Regione Puglia, rendendo necessario un coordinamento tecnico-amministrativo strutturato e continuativo;
- la Regione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di programmazione e pianificazione di interventi strategici di rilevanza nazionale sul territorio regionale, intende assicurare una più celere conclusione del percorso tracciato dal DPCM 27/09/2021, nonché della efficace e tempestiva realizzazione delle opere e delle azioni previste nei programmi di investimento per il contrasto al dissesto idrogeologico;



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

- è interesse delle Parti collaborare nelle attività pre-istruttorie delle proposte progettuali da esaminare, ai sensi del DPCM 27/09/2021, e successivamente da implementare sulla piattaforma ReNDiS-web, con il fine di agevolare le fasi del procedimento di integrazione nella ridetta piattaforma.

CONSIDERATO, altresì, che

- gli Accordi di Collaborazione rappresentano un modello convenzionale attraverso cui le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione in posizione di equiordinazione; in tale quadro la comunione di interessi che è alla base di tali accordi rende inapplicabili, per la conclusione degli stessi, le regole sulla scelta del contraente risultanti dalle norme sulla contabilità di stato (Consiglio di Stato, Sezione I, 17 aprile 1996 n. 3670);
- un accordo concluso esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo;
- la collaborazione tra istituzioni, società scientifiche, associazioni ed imprese, ispirata a criteri di trasparenza e rispetto dei ruoli specifici, rappresenta una componente fondamentale per il progresso scientifico-tecnico, sociale ed economico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Premessa)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.15 della Legge n. 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del D. Lgs. n.36/2023.
2. In ragione di quanto riportato nelle premesse e delle competenze istituzionali delle parti, il presente Accordo si qualifica come forma di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche per il perseguimento di un interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

Art. 2

(Oggetto e Finalità)

1. Con il presente Accordo le Parti disciplinano forme di cooperazione istituzionale, amministrativa e tecnico-scientifica, finalizzate al perseguimento delle finalità di cui al comma 2.
2. Il presente Accordo è volto a disciplinare e rafforzare la collaborazione istituzionale tra le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, al fine di:
 - a) promuovere forme stabili di cooperazione finalizzate all'integrazione, alla condivisione e alla valorizzazione del patrimonio conoscitivo disponibile, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di percorsi e progetti di comune interesse;
 - b) definire, con modalità condivise, misure strutturali e non strutturali volte alla mitigazione e alla gestione dei rischi connessi a fenomeni di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera, cui risultano esposti beni strategici e beni di particolare rilevanza ricadenti nel territorio della Regione Puglia;
 - c) favorire la semplificazione amministrativa dei procedimenti, nonché la condivisione di criteri, standard e metodologie per la valutazione della compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione distrettuale vigenti;
 - d) assicurare, nell'ambito della collaborazione tra le Parti, il supporto tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico dell'Autorità di Bacino DAM, in favore della Regione Puglia e del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, ai fini della programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di competenza;
 - e) promuovere e sviluppare iniziative e progetti sperimentali, anche in materia di educazione ambientale, da realizzarsi in collaborazione tra le Parti, con riguardo ai temi della prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi connessi a fenomeni di alluvione, frana, cavità ed erosione costiera.

Art. 3

(Impegni delle Parti e modalità di attuazione della collaborazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, la Regione Puglia e il CDG contrasto dissesto idrogeologico possono avvalersi del supporto tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico dell'Autorità di Bacino DAM, reso nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Il supporto di cui al comma 1 è prestato con riferimento alle attività connesse alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di rilevanza strategica nel territorio regionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
3. Le Parti danno atto, che la collaborazione disciplinata dal presente Accordo è preordinata al perseguimento di obiettivi di interesse comune, è retta da criteri di reciproca cooperazione istituzionale.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

Le Parti danno atto, altresì, del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente ai fini della cooperazione tra Amministrazioni Pubbliche.

4. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Autorità di Bacino DAM si impegna a fornire al CDG contrasto dissesto idrogeologico, nonché alla Regione Puglia per quanto di rispettiva competenza, l'attività di supporto e assistenza di cui ai commi precedenti, resa nell'ambito delle proprie competenze, secondo le modalità individuate dalla medesima Autorità nell'esercizio della propria autonomia amministrativa e organizzativa.
5. Il CDG contrasto dissesto idrogeologico provvede al rimborso, in favore dell'Autorità di Bacino DAM, delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e rendicontate, riferite alle attività svolte in attuazione del presente Accordo, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta corredata dalla quantificazione analitica degli oneri.
6. In caso di utilizzo di finanziamenti europei ovvero di altri fondi nazionali o dell'Unione europea aventi specifica destinazione, la rendicontazione delle spese è effettuata nel rispetto della disciplina del fondo di riferimento e deve contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria ai fini dell'inserimento dei dati nei sistemi informativi previsti per la certificazione della spesa.

Art. 4

(Tavolo Istituzionale Permanente)

1. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo è istituito un Tavolo Istituzionale Permanente composto dai rappresentanti istituzionali delle parti firmatarie del presente Accordo o da loro delegati.
2. Il Tavolo Istituzionale Permanente, sulla base dell'istruttoria del Tavolo Tecnico Permanente di cui al successivo art. 5:
 - a) valuta e fornisce gli indirizzi in merito alle attività da svolgersi a cura del Tavolo Tecnico Permanente di cui all'articolo 5;
 - b) individua, anche sulla base delle proposte del Tavolo Tecnico Permanente, le priorità di azione e gli obiettivi da perseguire;
 - c) esamina gli esiti dell'attività istruttoria e di monitoraggio svolta dal Tavolo Tecnico Permanente;
 - d) promuove ogni utile raccordo istituzionale tra le Parti ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
3. Il Tavolo Istituzionale Permanente si riunisce ogniqualvolta una Parte ne faccia richiesta in ragione di motivate esigenze di coordinamento o di urgenza.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia*
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

4. Il Tavolo Istituzionale Permanente è validamente costituito con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna parte.
5. Le determinazioni del Tavolo Istituzionale Permanente sono assunte all'unanimità delle Parti presenti. In caso di mancata condivisione, la questione è rinviata ad una successiva seduta, previa ulteriore istruttoria tecnica.
6. Delle sedute è redatto verbale, approvato e sottoscritto dai partecipanti nella seduta successiva.
7. Nella riunione di insediamento i componenti approvano le modalità di funzionamento di detto tavolo.

**Art. 5
(Tavolo Tecnico Permanente)**

1. Il Tavolo Tecnico Permanente rappresenta l'organo tecnico del presente Accordo ed è costituito dai seguenti soggetti:
 - a) dai Responsabili dell'attuazione designati da ciascuna Parte ai sensi del successivo art. 6;
 - b) da Dirigenti, Funzionari e Personale tecnico-amministrativo individuati dalle Parti in relazione alle attività oggetto del presente Accordo;
 - c) ove necessario, da ulteriori referenti tecnici specificamente designati per singoli temi o procedimenti.
2. Il Tavolo Tecnico Permanente:
 - a) cura l'istruttoria tecnica e amministrativa delle questioni rientranti nell'ambito dell'Accordo;
 - b) assicura il raccordo operativo tra le strutture delle Parti;
 - c) monitora lo stato di avanzamento delle attività, dei procedimenti e degli eventuali programmi attuativi;
 - d) formula proposte operative e segnala al Tavolo Istituzionale Permanente eventuali criticità, ritardi, interferenze o fabbisogni di approfondimento;
 - e) predispone relazioni periodiche, schede di monitoraggio, report istruttori e ogni altro elaborato utile alle determinazioni del Tavolo Istituzionale Permanente;
 - f) propone misure organizzative e soluzioni tecniche per il superamento delle criticità emerse nel corso dell'attuazione;
 - g) svolge ogni ulteriore attività tecnica ad esso demandata dal Tavolo Istituzionale Permanente.
3. Il Tavolo Tecnico Permanente si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Parti o del Tavolo Istituzionale Permanente.
4. Nella riunione di insediamento i componenti approvano le modalità di funzionamento di detto tavolo.
5. Il Tavolo Tecnico Permanente può articolarsi in sottogruppi o gruppi tematici dedicati a specifici ambiti di attività, procedure o interventi, ai quali possono partecipare i componenti dei gruppi di lavoro delle Parti.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

6. Ove necessario per specifici approfondimenti, il Tavolo Tecnico Permanente può avvalersi della partecipazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, di esperti, rappresentanti di altri enti o soggetti istituzionali in possesso di specifiche competenze.
7. Di ciascuna seduta del Tavolo Tecnico Permanente è redatto verbale contenente le attività svolte, gli esiti istruttori, le criticità rilevate, le proposte formulate e gli adempimenti assegnati, con indicazione dei relativi responsabili e termini.
8. Il Tavolo Tecnico Permanente trasmette al Tavolo Istituzionale Permanente, con periodicità almeno quadrimestrale ovvero quando richiesto, una relazione sintetica sullo stato di attuazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 6

(Responsabili dell'attuazione e gruppi di lavoro)

1. Per l'attuazione del presente Accordo, ciascuna Parte individua, nell'ambito della propria organizzazione e nel rispetto della normativa vigente, un Responsabile dell'attuazione, in possesso di adeguata competenza professionale in relazione alle attività da svolgere.
2. Ciascuna Parte individua, altresì, un gruppo di lavoro composto da personale in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.
3. I Responsabili dell'attuazione assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il coordinamento delle attività, il raccordo istituzionale ed operativo tra le Parti e la verifica dello stato di avanzamento delle attività previste dal presente Accordo.
4. I gruppi di lavoro operano a supporto dei rispettivi Responsabili dell'attuazione e collaborano, nell'ambito delle competenze di ciascuna Parte, allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.
5. I nominativi dei Responsabili dell'attuazione e dei componenti dei gruppi di lavoro, nonché ogni eventuale successiva variazione, sono comunicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alle altre Parti.

Art. 7

(Movimenti finanziari)

1. I movimenti finanziari tra le Parti in attuazione del presente Accordo si configurano come rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo.
2. È escluso il pagamento di qualsiasi corrispettivo, nonché il riconoscimento di somme comprensive di utile, margine di guadagno o remunerazione comunque denominata.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

3. Gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali connessi ai trasferimenti di cui ai commi precedenti sono assolti dalle Parti in conformità alla normativa vigente, in relazione alla natura giuridica del presente Accordo e delle singole spese rendicontate.

Art. 8

(Modalità di collaborazione e programmi attuativi)

1. La Regione Puglia, il CDG contrasto dissesto idrogeologico e l'Autorità di Bacino DAM si impegnano ad assicurare, nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, una stabile e reciproca collaborazione istituzionale, finalizzata al coordinato svolgimento delle attività di rispettiva competenza connesse alla mitigazione del dissesto idrogeologico nel territorio regionale.
2. La collaborazione tra le Parti si esplica altresì nella fase propedeutica e pre-istruttoria dei procedimenti di cui al DPCM 27 settembre 2021, al fine di favorire la programmazione degli interventi, la definizione delle priorità e il più efficace svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse.
3. Le Parti si impegnano a garantire il pieno e tempestivo scambio delle informazioni, dei dati e degli elementi conoscitivi utili allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, nonché ad assicurare ogni utile raccordo tra le rispettive strutture amministrative e tecniche.
4. Le specifiche attività di supporto rese dall'Autorità di Bacino DAM, nonché i relativi profili tecnici, economici, operativi e temporali, sono definiti con successivi Programmi Attuativi concordati tra le Parti.
5. I Programmi Attuativi di cui al comma 4 costituiscono strumenti di attuazione del presente Accordo, sono approvati dai soggetti competenti delle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e disciplinano, in relazione alle attività di volta in volta individuate, l'oggetto, le modalità di svolgimento, i tempi di attuazione, le risorse impiegate, gli eventuali oneri rimborsabili, le relative modalità di rendicontazione e i soggetti responsabili della relativa attuazione.

Art. 9

(Risorse finanziarie)

1. La Regione Puglia non assume alcun obbligo di rimborso spese nell'ambito del presente accordo in ragione del concorso finanziario straordinario alla spesa corrente del CDG contrasto dissesto idrogeologico già in corso di erogazione a valere sul capitolo U0901026 denominato "Contributi al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia".
2. Le Parti danno atto che gli eventuali oneri connessi all'attuazione delle attività di supporto previste dal presente Accordo trovano copertura a valere sulle risorse disponibili dei quadri economici degli interventi



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle disposizioni contabili vigenti.

3. Le specifiche risorse finanziarie destinate alle singole attività di supporto, nonché i relativi profili economici e le modalità di rendicontazione, sono definiti nei programmi attuativi di cui all'art. 8.
4. I movimenti finanziari connessi all'attuazione del presente Accordo sono effettuati nel rispetto della normativa vigente; restano fermi, ove applicabili, gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Art. 10

(Durata, efficacia e recesso)

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione con firma digitale e ha durata di tre anni.
2. La durata dell'Accordo può essere prorogata di comune accordo tra le Parti, anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate o proseguire attività di interesse comune.
3. Resta fermo che le specifiche attività di supporto, nonché i relativi profili tecnici, economici, operativi e temporali, sono disciplinati nei programmi attuativi di cui all'art. 8.
4. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dall'Accordo dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, fatti salvi gli effetti delle attività già avviate e degli impegni già assunti in attuazione dei programmi attuativi vigenti.

Art. 11

(Visibilità, comunicazione e pubblicità)

1. Le Parti convengono di dare diffusione al presente atto ed alle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.
2. Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati, è quello della comproprietà in pari quota.



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti collaborativi scaturenti dal presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
4. Nessuna delle Parti utilizzerà il nome e/o il logo dell'altra in alcuna forma di pubblicità o materiale promozionale senza il precedente consenso scritto della Parte interessata, fermo restando che tale uso potrà essere consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo o degli atti esecutivi, nell'ambito della comunicazione istituzionale.
5. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività scaturenti dal presente Accordo.
6. Le Parti declinano ogni responsabilità per un uso improprio dei dati forniti, ossia per le finalità diverse rispetto a quelle del presente atto.

Art. 12

(Coperture assicurative)

1. Ciascuna Parte provvede, per il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Accordo, alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente e dalla disciplina applicabile al rispettivo ordinamento.
2. Eventuali ulteriori coperture assicurative, ove necessarie in relazione a specifiche attività, sono valutate dalle Parti nel rispetto della normativa vigente e della relativa sostenibilità finanziaria.

Art. 13

(Controversie)

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti si impegnano, preliminarmente, ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine 90 giorni dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti.

Art. 14

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**
*per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno
2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12
settembre 2014 n. 133*



**REGIONE
PUGLIA**



**Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale**

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, ciascuna per quanto di competenza.

2. Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali di propria competenza in qualità di autonomo titolare del trattamento, per le finalità connesse all'attuazione del presente Accordo e nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

**Art.15
(Norme finali)**

1. Il presente Accordo viene sottoscritto – a pena di nullità - mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/90 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., i cui requisiti e validità giuridica sono disciplinati dagli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di accordo tra Enti Pubblici.
3. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno suddivisi equamente tra le Parti.
4. Tutte le comunicazioni relative all'Accordo saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - Per la Regione: _____@pec.rupar.puglia.it
 - Per il CDG contrasto dissesto idrogeologico: info@pec.dissestopuglia.it
 - Per l'Autorità di Bacino: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
6. Il presente Accordo di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche viene sottoscritto per conto della Regione da _____, dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino DAM e dal Soggetto attuatore del Commissario di Governo per il Contrasto al Dissesto idrogeologico in Puglia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale dell'Autorità
di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale**
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli

Regione Puglia

**Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico
nella regione Puglia**